

Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie.

Intervento sulle linee generali. Seduta del 13 ottobre 2003.

ALESSANDRO MARAN. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, come è stato sottolineato, la legge 15 dicembre 1999 n. 482, che contiene norme in materia di minoranze linguistiche storiche, è stata approvata in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione nel corso della passata legislatura, ad oltre cinquant'anni dall'entrata in vigore della Costituzione stessa e a conclusione di un lungo e travagliato iter parlamentare avviato fin dall'VIII legislatura.

Il mutato orientamento della Corte costituzionale, che cominciò a riconoscere la tutela delle minoranze linguistiche, fino a quel momento limitata alle specifiche disposizioni contenute degli statuti speciali delle regioni di confine, quale un obiettivo da perseguire attraverso la legislazione statale e regionale, e anche l'intervento sempre più attivo da parte delle regioni in questo campo, sono tra gli elementi che hanno spinto il Parlamento ad approvare finalmente la legge quadro del 1999.

Tuttavia, per superare un atteggiamento di indifferenza e di vero e proprio agnosticismo, che non è molto consono a un ordinamento democratico e pluralista, è stata determinante la pressione dall'alto. Si tratta di una pressione dovuta alla presenza di documenti ed obblighi internazionali sempre più precisi per la tutela dei gruppi minoritari, come la dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali, etniche, religiose e linguistiche, approvata nel 1992 dalla Commissione per i diritti umani, e, appunto, la Carta europea delle lingue regionali e minoritarie, approvata nel 1992 dal Consiglio d'Europa, di cui discutiamo oggi la ratifica, auspicando l'approvazione del testo proposto.

La legge n. 482 del 1999, a norma dell'articolo 2, si pone infatti espressamente in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei ed internazionali.

Infatti, per gli Stati membri del Consiglio d'Europa, la tutela e promozione delle lingue regionali minoritarie nei diversi paesi e regioni rappresentano un contributo importante per la stessa edificazione di un'Europa fondata sui principi della democrazia e della diversità culturale, nel quadro della sovranità nazionale e dell'integrità territoriale.

Stando così le cose, la sottoscrizione e ratifica da parte del Governo della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie del 1992 non è ulteriormente rinviabile, specie se si considera che la legge n. 482 del 1999 individua già le minoranze linguistiche destinatarie della tutela, a norma dell'articolo 2, nelle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e in quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Tale elenco resta, come hanno peraltro sottolineato anche i relatori, il punto di riferimento per applicare le misure della Carta, sulle quali discuteremo ancora: abbiamo depositato infatti analoghe iniziative per recepire misure di tutela più robuste e in sintonia con la stessa legge n. 482, in particolare in relazione agli articoli 8 e 11.

La Carta in esame, in materia di uso della lingua, costituisce una sorta di catalogo generale dei diritti delle minoranze, che vanno naturalmente graduati, come è stato detto, ma che il diritto internazionale e la stessa comparazione con molti ordinamenti, soprattutto europei, tendono sempre più a favorire. Non è infatti un mistero per nessuno che nella normativa internazionale e anche nella legislazione europea emerge una tendenza crescente verso una maggiore uniformità e verso un approccio e una scelta in favore del bilinguismo, e non invece una più rigida prospettiva di separatismo linguistico, di *apartheid* linguistico e di contrapposizione tra i gruppi linguistici diversi (che ad esempio si rinviene in quel che accade in Belgio): un po' dovunque è prevalsa la scelta per un utilizzo delle lingue minoritarie accanto a quella ufficiale, in uno spirito di tolleranza e comprensione e nel rispetto delle differenze.

La Carta europea delle lingue regionali o minoritarie pone, infatti, tra i suoi obiettivi specificati all'articolo 7: il riconoscimento delle lingue regionali o minoritarie come espressione della ricchezza culturale; il rispetto dell'area geografica di diffusione della lingua, nel senso che la ripartizione territoriale non ostacoli la promozione di tale lingua; la necessità di attività di promozione e salvaguardia; la facilitazione o l'incoraggiamento all'uso pubblico e privato della lingua minoritaria; il mantenimento e lo sviluppo delle relazioni tra i gruppi che praticano la stessa lingua o lingue diverse; la creazione di mezzi e forme adeguate di insegnamento e studio della lingua; la messa a disposizione di mezzi che permettano ai non parlanti una lingua regionale o minoritaria abitanti nell'area ove quella lingua è praticata di apprendere, se lo vogliono; la promozione di studi e ricerche sulla lingua minoritaria nell'università; la promozione di scambi internazionali per le lingue praticate in più Stati.

Nello stesso articolo si specifica che le parti si impegnano a promuovere la comprensione reciproca e la tolleranza con riferimento alle lingue. Analogo richiamo alla comprensione e alla tolleranza è contenuto nella Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, agli articoli 2 e 6. E a questo modello si ispira la stessa legislazione italiana.

Va da sé che la distinzione tra bilinguismo e separatismo non è proprio così schematica, perché ci sono moltissime varianti anche all'interno di questi modelli, ma resta il fatto che essa riflette un diverso atteggiamento culturale verso il problema delle minoranze linguistiche: da un lato si persegue un obiettivo di tolleranza e di pluralismo culturale, dall'altro quello della rigida differenziazione, che è un altro paio di maniche. Il modello del bilinguismo è un modello

apparentemente più debole, ma la sua forza risiede proprio nella sempre maggiore espansione della legislazione di tutela delle minoranze linguistiche che si diffonde in tutto il mondo e, in particolare, in Europa, per effetto appunto della normativa internazionale e della comparazione di quanto accade negli altri paesi.

Se la legislazione di tutela delle minoranze linguistiche si diffonde ovunque, allora non c'è bisogno di alzare muri di incomunicabilità a protezione dei gruppi minoritari, perché l'affermazione di una cultura dei diritti delle minoranze deriva più da un clima di pluralismo e di tolleranza che non dalle contrapposizioni laceranti. In questo modo, il sistema del bilinguismo può diventare il sistema più efficace in assoluto.

Una cultura dei diritti delle minoranze può sembrare una contraddizione in un'epoca di globalizzazione dei mercati e delle culture, di alta tecnologia e di flussi di informazione sempre più rapidi e sempre più pervasivi; ma, è proprio in un'epoca come questa che diviene particolarmente prezioso e degno di attenzione e di attenzioni il patrimonio storico, culturale e linguistico delle nazioni e delle comunità, anche quelle più piccole, che arricchisce e stimola gli scambi culturali e le conoscenze in tutto il mondo, favorendo altresì un clima di tolleranza e di rispetto reciproco.

Il bilinguismo ha sofferto per lungo tempo di una cattiva reputazione. Nel dibattito parlamentare durante la scorsa legislatura, che ha portato all'approvazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, la proposta è stata oggetto di una critica molto serrata che veniva dai banchi dell'allora opposizione. La maggior parte dei riferimenti - che si incontrano anche nella stampa e nei mezzi di comunicazione - continuano a sottolineare i presunti svantaggi del bilinguismo tanto per le società che per gli individui. Gli oppositori del bilinguismo, all'oscuro delle funzioni sociali che svolge e del valore umano che assume, propongono un gran numero di ragioni per le quali lo ritengono un elemento di divisione e di confusione e un ostacolo al progresso. Ma, ad un esame più attento, nessuna di queste ragioni regge davvero. Il bilinguismo non è qualcosa di misterioso, di anormale o di poco patriottico. È stato ed è una pura e semplice necessità per la maggior parte dell'umanità.

Lo sviluppo della globalizzazione su una scala senza precedenti non modifica il fatto che la maggior parte delle persone di tutto il mondo viva tuttora la propria vita in contesti locali e avverta l'esigenza di sviluppare e di esprimere la propria identità locale da trasmettere ai figli. Poiché una larga parte di qualsiasi lingua è specifica di una cultura, le persone avvertono che, quando quella lingua scompare, va perduta anche una parte importante della loro cultura e della loro identità tradizionale. Come ha detto un nativo americano, dobbiamo sapere la lingua dell'uomo bianco se vogliamo sopravvivere in questo mondo, ma dobbiamo sapere la nostra lingua se vogliamo sopravvivere per sempre.

Va da sé, tuttavia - ed è l'ultima osservazione, in conclusione -, che la tutela delle tradizioni e delle forme di vita costitutive dell'identità deve servire, come ammoniva Habermas, unicamente al riconoscimento dei loro membri in quanto individui. Essa non può avere il senso di una tutela biologica della specie compiuta per via amministrativa. Il punto di vista ecologico della conservazione della specie non può essere trasferito alla cultura. Le tradizioni culturali e le forme di vita in esse articolate si riproducono di regola per il fatto di convincere proprio i membri di quella comunità, motivandoli ad assimilarle e a svilupparle in modo produttivo e creativo. Uno Stato di diritto può soltanto rendere possibile queste scelte; invece, una sopravvivenza garantita dovrebbe necessariamente sottrarre ai partecipanti e ai membri di quella comunità proprio la libertà di dire «sì» e di dire «no» che è preliminare all'acquisizione di una data eredità culturale.

Possono mantenersi in vita solo le tradizioni che pur legandosi ai propri membri, non si sottraggono al loro esame critico e tengono sempre aperta ai discendenti l'opzione di apprendere da tradizioni diverse o anche di convertirsi e di mettersi in marcia verso altri lidi.

Questa è una prospettiva di integrazione che rende possibile la democrazia nell'*ethnos* e la democrazia tra gli *ethnos*.